

REGOLAMENTO CIVICA SCUOLA DI TEATRO “PAOLO GRASSI”

CORSO DI PRIMO LIVELLO IN RECITAZIONE - INDIRIZZO TEATRO (DADPL02)

CORSO DI PRIMO LIVELLO IN REGIA - INDIRIZZO TEATRO (DADPL03)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE MILANO IN DATA 12 OTTOBRE 2017 CON
DELIBERA 7/2017

INDICE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI	4
Art. 1 (Generalità)	4
Art. 2 (Definizioni)	4
CAPO II – STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	4
Art. 3 (Organismi responsabili delle strutture didattiche)	4
Art. 4 (Modalità di attribuzione dei compiti didattici)	4
Art. 5 (Commissioni per gli esami di profitto)	4
Art. 6 (Commissione per la prova finale)	4
Art. 7 (Programmazione didattica)	5
Art. 8 (Verifica e valutazione delle attività didattiche)	5
Art. 9 (Pubblicità degli atti)	5
Art. 10 (Iscrizioni – Divieto di iscrizioni contemporanee)	5
Art. 11 (Sospensione e rinuncia agli studi)	6
Art. 12 (Orientamento e tutorato)	8
Art. 13 (Diritto allo studio)	8
TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA	8
CAPO I – NORME COMUNI	8
Art. 14 (Titoli di studio e offerta formativa)	8
Art. 15 (Durata dei corsi di studio)	8
Art. 16 (Ordinamento dei corsi di studio)	8
Art. 17 (Regolamenti interni dei corsi di studio)	9
Art. 18 (Mantenimento e soppressione di corsi)	9
Art. 19 (Tipologia delle forme didattiche)	9
Art. 20 (Propedeuticità e sbarramenti)	10
Art. 21 (Esami e altre forme di verifica del profitto)	10
Art. 22 (Prova finale e conseguimento del titolo di studio)	11
Art. 23 (Corsi di studio ad accesso programmato – Numero chiuso)	12
Art. 24 (Ammissione ai corsi di studio)	12
Art. 25 (Debiti e ammissione condizionata)	12
Art. 26 (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)	13
Art. 27 (Ripetizione di frequenza - Studenti fuori corso)	13
Art. 28 (Crediti formativi accademici)	13
Art. 29 (Acquisizione e riconoscimento dei crediti)	14
Art. 30 (Lingua comunitaria e conoscenza della lingua italiana)	14
Art. 31 (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)	15
Art. 32 (Attività formative ulteriori soggette a valutazione in crediti)	15
Art. 33 (Trasferimenti)	15
Art. 34 (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)	15
Art. 35 (Periodi di studio effettuati presso altro Istituto italiano o estero)	15

Art. 36 (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)	16
Art. 37 (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)	16
TITOLO TERZO – NORME FINALI	16
CAPO I – NORME FINALI	16
Art. 38 (Fonti normative pertinenti il Regolamento).....	16
Art. 39 (Entrata in vigore)	16
Art. 40 (Piani dell'offerta didattica – Tabelle allegate).....	17
Art. 41 (Modifiche al Regolamento)	17

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 (Generalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto di Fondazione Milano, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi (in seguito Civica Grassi).

Art. 2 (Definizioni)

Si rinvia all'Art. 1. Definizione di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n.212 Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508

CAPO II – STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 3 (Organismi responsabili delle strutture didattiche)

1. La Civica Grassi, nel rispetto dello Statuto di Fondazione Milano, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.

2. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Direttore può proporre al CDA l'istituzione di ulteriori strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti attività corsuali e produttive sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi.

Art. 4 (Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Salvaguardando le specifiche competenze ed i vincoli legislativi, l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete al Direttore sentiti i coordinatori, il quale vi provvede nell'ambito della programmazione.

2. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto, con l'osservanza delle norme di legge e amministrative e delle norme interne di FM per l'assegnazione dei contratti di collaborazione autonoma. Detto personale docente partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5 (Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.

2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore sentiti i coordinatori. Possono far parte delle commissioni anche esperti esterni all'Istituzione.

Art. 6 (Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti.

2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i docente/i che ha/hanno curato la preparazione della prova finale e – ove possibile - almeno un docente di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore sentiti i Coordinatori, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituzione.

Art. 7 (Programmazione didattica)

1. La durata dell'anno accademico è fissata dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
2. Il Direttore, con riferimento ai corsi per i quali è stata deliberata l'attivazione, programma, sentiti i coordinatori, le relative attività formative. Si stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei docenti, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e tutorato.
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
5. Il calendario accademico è emanato dal Direttore di norma entro il 31 agosto.

Art. 8 (Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Direttore, coadiuvato dai coordinatori, provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica, sono condivisi col corpo docente e ove necessario con la rappresentanza degli studenti.
3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica delle attività cursuali.

Art. 9 (Pubblicità degli atti)

1. La Civica Grassi adotta forme e strumenti di comunicazione dei procedimenti e delle decisioni assunte, compatibilmente con le norme di protezione dei dati personali.
2. Annualmente la Civica Grassi pubblica:
 - a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - e) le norme relative alle frequenze;
 - f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - g) il calendario accademico;
 - h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. La Civica Grassi individua e rende pubblici, ove necessario, i referenti delle attività e delle procedure.

Art. 10 (Iscrizioni – Divieto di iscrizioni contemporanee)

1. La qualifica di studente della Civica Grassi è riservata agli iscritti ai corsi di studio regolarmente iscritti mediante il contratto formativo e i documenti che ne fanno parte integrante, incluse le condizioni generali, fatte salve le verifiche amministrative dei versamenti delle relative quote, tasse e contribuzioni previste. Il contratto formativo ha sempre durata di un anno accademico e l'iscrizione va sempre rinnovata per ciascun anno successivo.
2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e con le modalità e con le condizioni e termini di pagamento stabiliti da FM.

3. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso accademico di studi dell'offerta formativa di FM allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell'ultima sessione dello stesso.

L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione.

4. È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola (art. 142 R.D. 31/08/1933, n. 1592).

5. La contemporanea iscrizione alla Civica Grassi e a corsi di studio universitari è consentita allo studente che ne faccia richiesta nei casi e con le modalità stabilite dal D.M. 28 settembre 2011 ⁽¹⁾ in attuazione dell'art. 29 comma 21 della L. 30/12/2010, n. 240.

6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di Alta Formazione Artistico Musicale nella stessa o in diverse Istituzioni.

Art. 11 (Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Definizioni:

- **SOSPENSIONE DEGLI STUDI:** nei casi in cui lo studente non possa ottenere l'assenso alla contemporanea iscrizione di cui al precedente articolo, la sospensione degli studi, ammessa nei casi e con le modalità più avanti previsti, gli consente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione e lo obbliga a ricongiungere la carriera scolastica al termine della sospensione;
- **INTERRUZIONE DEGLI STUDI:** l'interruzione temporanea degli studi, ammessa nei gravi casi e con le modalità più avanti previsti, consente allo studente la possibilità di ricongiungere la carriera scolastica dopo l'interruzione conservando in tutto o in parte gli effetti della carriera anteriore;
- **RINUNCIA:** la rinuncia agli studi interrompe definitivamente e irrevocabilmente la carriera scolastica dello studente.

(¹) All'atto dell'iscrizione lo studente che dichiara l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.

I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.

Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.

Le Università e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, previa eventuale individuazione di un referente per ciascuna istituzione al fine di favorire il raccordo tra le stesse, concordano inoltre le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:

- a) le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti formativi che, comunque, non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti;*
- b) il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente;*
- c) l'applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia;*
- d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.*

2. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Lo studente in regola con il pagamento di tutte le quote di iscrizione scadute può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione non può essere richiesta per frazione d'anno. La sospensione della carriera deve essere richiesta prima di iscriversi al corso che è motivo della richiesta stessa di sospensione. Se non ricorrono i requisiti per richiedere la sospensione, al fine di non incorrere nel divieto della contemporanea iscrizione, lo studente dovrà presentare istanza di rinuncia agli studi al corso che è causa della sospensione oppure al corso sospeso.

La sospensione può essere concessa dal Direttore sentiti i coordinatori.

La sospensione può durare al massimo 8 anni accademici; entro e non oltre il termine anzidetto lo studente deve presentare - entro i termini previsti per l'iscrizione - domanda di ripresa degli studi per essere iscritto al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e la verifica della regolarità della propria posizione amministrativa. La Scuola si riserva di effettuare una eventuale prova di verifica del livello di preparazione dello studente. La riattivazione della carriera sospesa può essere richiesta soltanto a seguito del conseguimento del titolo causa della sospensione o di formale rinuncia all'iscrizione allo stesso.

Il periodo di sospensione non viene preso in considerazione ai fini dell'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario (borse di studio, ecc.) e sospende i termini della decadenza dagli studi. La sospensione può essere chiesta una sola volta nel corso della carriera e non consente allo studente di:

- sostenere esami e acquisire frequenze presentare domanda di passaggio ad altro corso
- presentare domanda di trasferimento ad altro Ateneo richiedere esoneri parziali o totali dal pagamento dei contributi usufruire di agevolazioni economiche
- usufruire dell'iscrizione quale studente part-time

3. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

L'interruzione degli studi può avvenire per:

- nascita di ciascun figlio; è consentita l'interruzione di un anno accademico a partire dalla gravidanza fino ai 3 anni di età del bambino;
- gravi infermità prolungate, debitamente certificate; è consentita l'interruzione di un anno accademico;
- altri eventi sopravvenuti di impossibilità oggettiva della frequenza del corso debitamente documentati.

Fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi l'interruzione può ripetersi per più periodi durante la carriera dello studente.

L'interruzione degli studi è richiesta successivamente al verificarsi dell'evento che l'ha generata.

Durante il periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. Il periodo di interruzione non sospende, né interrompe i termini di decadenza.

Dopo l'interruzione, la carriera può essere riattivata dallo studente previa valutazione di riammissione da parte di una commissione di docenti.

Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi salvo le spese di segreteria, se previste. L'importo da versare all'atto della ripresa degli studi è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

4. RINUNCIA AGLI STUDI

Ferma restando l'infrazionabilità dell'anno accademico in corso, lo studente può rinunciare al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto, da presentarsi prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque non oltre 14 giorni dalla data di

iscrizione. La rinuncia intervenuta ad anno accademico iniziato ha effetto al termine dell'anno accademico. La rinuncia - una volta divenuta efficace - interrompe definitivamente e irrevocabilmente la carriera dello studente. La rinuncia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione - anche al medesimo corso di studio - previo esame di ammissione.

La mancata riattivazione della carriera dopo la sospensione o dopo l'interruzione comporta tacita rinuncia agli studi.

Conseguentemente alla rinuncia e su richiesta dello studente la Civica Grassi rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

Art. 12 (Orientamento e tutorato)

1. La Civica Grassi attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. La Civica Grassi istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività della Civica Grassi e quanto ritenuto di interesse per gli studenti.

3. La Civica Grassi ove se ne offra l'opportunità, promuove stage e tirocini di formazione e orientamento.

Art. 13 (Diritto allo studio)

1. La Civica Grassi attiva modalità organizzative volte a garantire l'accesso degli studenti ai servizi e agli interventi previsti dalla normativa vigente sul diritto allo studio universitario.

2. La Civica Grassi attiva modalità organizzative volte a garantire l'integrazione scolastica, l'assistenza e il diritto allo studio dello studente in situazione di handicap, come previsto dalla normativa vigente.

TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 14 (Titoli di studio e offerta formativa)

1. La Civica Grassi rilascia i seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello.

2. Sulla base di apposite convenzioni, la Civica Grassi può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.

Art. 15 (Durata dei corsi di studio)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

2. La durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni.

Art. 16 (Ordinamento dei corsi di studio)

1. I programmi dei corsi di studio sono approvati dal Direttore, sentito il parere dei Coordinatori, e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale.

2. I programmi didattici dei corsi di studio istituiti presso la Civica Grassi definiscono:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio;

- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i CFA assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- e) la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;
- f) le ore di lezione frontale;
- g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.

Art. 17 (Regolamenti interni dei corsi di studio)

1. I regolamenti interni dei corsi di studio costituiscono “progetto d’insegnamento” ai sensi dello Statuto di Fondazione Milano, art. 21, c. 4, e sono formulati nel rispetto degli ordinamenti didattici e delle normative vigenti; sono predisposti dal Direttore di dipartimento – sentiti i coordinatori, che ne risponde al Consiglio di Amministrazione.

2. Detti regolamenti devono obbligatoriamente contenere:

- a) l’elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l’eventuale loro articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- f) le attività che compensino l’obbligo della frequenza in caso di deroga;
- g) l’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

Art. 18 (Mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Direttore valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l’attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la soppressione dei medesimi.

2. Nel caso di soppressioni di corsi di studio la Civica Grassi assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di soppressione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La soppressione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di soppressione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 19 (Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti interni dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.

3. I regolamenti interni dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

Art. 20 (Propedeuticità e sbarramenti)

1. I programmi didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative.

2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso che non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti.

Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 21 (Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. Gli esami e le verifiche di profitto avranno luogo secondo un calendario predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Corso.

3. Per le discipline e le attività formative contrassegnate con la lettera "E",

- a. la valutazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - Esame orale
 - Esame pratico (esecutivo o scritto)
 - Esame di gruppo (fatta salva la riconoscibilità e la valutabilità dell'apporto individuale)
- b. la valutazione è espressa da una Commissione nominata dal Direttore come declinato nell'articolo 5 del presente Regolamento;
- c. il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode;

4. Per le discipline e le attività formative contrassegnate con le lettere "ID",

- a. Il giudizio di idoneità è espresso dal docente sulla base di una valutazione in itinere;
- b. Il voto è espresso in trentesimi. L'idoneità si intende ottenuta con una votazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode;

5. a. Per le discipline teoriche che adottino le valutazioni in itinere le sessioni di esame possono essere 3 (tre):

- alla conclusione del ciclo delle lezioni
- alla fine del mese di giugno
- entro il mese di settembre

6. Nel caso di attività formativa articolata in più moduli è prevista un'unica verifica che comprende l'accertamento del profitto raggiunto per ciascun modulo;

7. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.

8. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive può svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

9. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.

10. A seconda di quanto disposto dai regolamenti dei corsi di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto.

11. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Nel momento in cui il candidato ha ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.

12. Il Regolamento dei corsi di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.

13. Gli esami di profitto possono essere esecutivi, scritti, orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con un controllo finale.

14. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.

15. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione.

16. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.

17. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 22 (Prova finale e conseguimento del titolo di studio)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.

2. La prova finale può avere carattere esecutivo/interpretativo, compositivo, tecnico/scientifico, inerente all'indirizzo caratterizzante del corso di studi.

3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.

4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media delle votazioni in trentesimi conseguite nell'intero percorso formativo convertita in centodecimi (30/30 equivale a 110/110; l'operazione di conversione è $30:3 \times 11 = 110$). La media ponderata dei voti può

essere integrata dalla commissione della prova finale, fino a un punteggio non superiore a 7/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.

5. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.

7. La Civica Grassi rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 23 (Corsi di studio ad accesso programmato – Numero chiuso)

1. Il numero massimo di studenti dei corsi di studio è programmato dal Direttore, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe sono decise dal Direttore.

2. Il Direttore determina la data con cui la Civica Grassi provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di selezione, i cui contenuti sono programmati dalle strutture didattiche interessate e indicati nel Regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

3. Le prove di selezione si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, così come individuata nel Regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Direttore.

4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono stilate con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.

5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.

Art. 24 (Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso la Civica Grassi è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

2. L'ammissione ai corsi accademici è subordinata al superamento di un esame di verifica dei requisiti che verifichi il possesso delle competenze necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

Le prove di verifica dei requisiti sono svolte congiuntamente alle prove di selezione per i corsi nei quali esiste il numero chiuso.

3. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Direttore e dai coordinatori nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 25 (Debiti e ammissione condizionata)

1. Qualora l'esame di verifica abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Direttore, attraverso la frequenza di apposite attività formative e produttive con valenza formativa.

2. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Direttore.

Art. 26 (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. I programmi didattici definiscono l'articolazione dei curricoli di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Direttore.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per la Civica Grassi.
5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Direttore.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 27 (Ripetizione di frequenza - Studenti fuori corso)

1. Gli studenti che, nell'anno accademico di riferimento, non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica del profitto nelle materie denominate vincolanti hanno facoltà di re-isciversi al medesimo anno di corso anche in riferimento alle modalità previste dal patto formativo vigente.
2. Gli allievi ripetenti possono ripetere l'anno una sola volta.
3. Gli studenti che non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica di profitto nelle materie non denominate vincolanti, non ottenendo il relativo credito, potranno recuperare il debito formativo l'anno successivo e comunque entro il terzo anno di corso, senza maggior aggravio economico per l'Istituzione.
4. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di un ulteriore anno accademico nei limiti stabiliti al successivo comma 5, per completare il proprio percorso formativo assumendo la qualifica di «studente fuori corso».
5. La qualifica di studente fuori corso verrà o meno concessa dal Consiglio di Corso e dal Direttore, valutate le condizioni logistiche e le disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento.

Art. 28 (Crediti formativi accademici)

1. La Civica Grassi aderisce al E.C.T.S. - European Credit Transfer System. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dalla Civica Grassi danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde di norma a ventisei ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori.

4. L'attività annuale regolare di uno studente corrisponde a sessanta crediti, a termine di ordinamento.

Art. 29 (Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto, come previsto dai piani di studio;
- b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca promosse dall'Istituzione;
- c) lo svolgimento, anche esternamente alla Civica Grassi, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente, purché convalidate dall'Istituzione;
- d) il superamento della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso della Civica Grassi o da altra Istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

- a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
- b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'Istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare.

4. La Civica Grassi può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline fino al massimo di 12 CFA

5. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente alla Civica Grassi, attestate da idonea documentazione.

Art. 30 (Lingua comunitaria e conoscenza della lingua italiana)

1. La Civica Grassi organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

2. Lo studente dovrà conseguire prima della conclusione del proprio ciclo di studi una certificazione minima corrispondente al livello B1 del Common European Framework of Reference for Languages (CEF) ovvero aver svolto un esame di Lingua straniera comunitaria a livello universitario o equipollente, previa presentazione della documentazione emessa dall'istituzione.

3. Gli studenti stranieri, all'ammissione, sono sottoposti alla verifica per la conoscenza della lingua italiana ad un livello adeguato. Nel caso siano riscontrate carenze sarà attribuito un debito formativo – come prescritto da piano di studi - da compensare con l'obbligo del superamento di apposito esame, entro la

seconda annualità degli studi, secondo modalità stabilite dal Direttore, sentite le strutture didattiche interessate.

Art. 31 (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

La Civica Grassi può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 32 (Attività formative ulteriori soggette a valutazione in crediti)

La valutazione delle attività svolte dagli studenti è effettuata al termine di ogni annualità e riguarda il complesso delle attività attinenti (stage, seminari, tirocini e attività artistiche) opportunamente documentate. Le modalità e i tempi di presentazione della documentazione, e i criteri di valutazione in crediti ad essa relativi, vengono stabilite dal Direttore, sentite le strutture interessate.

Art. 33 (Trasferimenti)

1. L'iscrizione alla Civica Grassi può essere richiesta anche da studenti provenienti da altro Istituto con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il 31 luglio. L'accoglimento dei trasferimenti dipende dal numero di posti disponibili ed è comunque subordinato al superamento dell'esame di ammissione.

Resta ferma la disciplina del divieto della contemporanea iscrizione ovvero dell'assenso alla contemporanea iscrizione nei casi previsti

2. Per gli studenti provenienti da altro Istituto nei casi consentiti di trasferimento oppure di contemporanea iscrizione, le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.

3. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

Art. 34 (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso la Civica Grassi, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso.

3. I passaggi ad altri corsi di studio sono subordinati al superamento delle relative prove di ammissione.

4. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Direttore, sentite le competenti strutture didattiche.

Art. 35 (Periodi di studio effettuati presso altro Istituto italiano o estero)

1. La Civica Grassi favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello convenzionati sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

2. Lo studente che richiede di trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:

- a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
- b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
- c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d) tirocinio e altre attività formative.

4. La conversione dei voti al sistema italiano è effettuata sulla base di equivalenze approvate dal Direttore.

5. La struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita.

6. All'atto dell'iscrizione alla Civica Grassi lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando eventualmente il debito formativo da assolvere.

Art. 36 (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

2. Il riconoscimento è deliberato dal Direttore, sentita la struttura didattica competente.

Art. 37 (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. La Civica Grassi può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni siglate dalle istituzioni.

2. Le convenzioni disciplinano:

- a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
- b) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
- c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
- d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
- e) le modalità della verifica del profitto.

3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

TITOLO TERZO – NORME FINALI

CAPO I – NORME FINALI

Art. 38 (Fonti normative pertinenti il Regolamento)

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto della Fondazione.

Art. 39 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione.

2. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento è competente in prima istanza il Direttore.

Art. 40 (Piani dell'offerta didattica – Tabelle allegate)

I corsi di studio attivati dalla Civica Grassi sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.

Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 41 (Modifiche al Regolamento)

1. Eventuali modifiche potranno essere decise dal Direttore di sua iniziativa o su proposta delle strutture didattiche competenti o della rappresentanza degli studenti e saranno sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.

2. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

3. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento, previa delibera del Direttore e del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.